

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

LEGGE 816/86. REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 1531 del 26.06.1987

INDICE

- [Art. 1](#) – Oggetto
- [Art. 2](#) – Missioni fuori del territorio
- [Art. 3](#) – Delega
- [Art. 4](#) – Autorizzazione alla missione
- [Art. 5](#) – Spese di viaggio nell'ambito territoriale provinciale
- [Art. 6](#) – Documentazione
- [Art. 7](#) – Autorizzazioni
- [Art. 8](#) – Indennità di missione
- [Art. 9](#) – Rimborso spese di viaggio
- [Art. 10](#) – Documentazione
- [Art. 11](#) – Indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio
- [Art. 12](#) – Documentazione
- [Art. 13](#) – Spese effettivamente sostenute - Opzione
- [Art. 14](#) – Rimborso spese effettivamente sostenute
- [Art. 15](#) – Anticipazione e rendicontazione
- [Art. 16](#) – Disposizioni finali

Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento è adottato ai fini e per gli effetti delle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 27/12/1985, n. 816.

Art. 2
(Missioni fuori del territorio)

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono essere autorizzati, salvo casi di urgenza e/o diverse disposizioni di legge, con preventivo e formale provvedimento di Giunta a recarsi - per ragioni del loro mandato - fuori dell'ambito territoriale del Comune.

Art. 3
(Delega)

Nei casi d'urgenza gli Assessori ed i Consiglieri per effettuare le missioni, dovranno essere autorizzati dal Sindaco.

Art. 4
(Autorizzazione alla missione)

La deliberazione assunta dalla G.M. per autorizzare la missione di cui al presente Regolamento recherà anche la opzione esercitata dallo stesso Amministratore ai fini del successivo art. 14.»

Art. 5
(Spese di viaggio nell'ambito territoriale provinciale)

Ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco, che risiedono fuori del capoluogo spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per recarsi presso la sede degli Uffici in occasione delle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari nonché per svolgere funzioni proprie delegate.

Art. 6
(Documentazione)

Ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente art. 5, i Consiglieri provvederanno a fornire la documentazione relativa comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art. 7
(Autorizzazioni)

La Giunta potrà autorizzare con provvedimento motivato, - su richiesta degli Amministratori residenti fuori del capoluogo – l'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede degli Uffici ai fini del precedente art. 6.

L'indennità sarà dovuta sulla misura indicata all'art. 12.

Art. 8
(Indennità di missione)

Le misure dell'indennità di missione, spettanti in base alla Legge 18/12/1973, n° 836, e successive modificazioni, per missioni compiute dagli Amministratori che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, saranno aggiornate secondo i provvedimenti ministeriali per indennità giornaliera inferiore o superiore a 24 ore.

Art. 9
(Rimborso spese di viaggio)

Agli Amministratori Comunali competono i rimborsi, per missioni compiute relativi alle spese effettivamente sostenute per i viaggi compiuti su mezzi pubblici.

Art. 10
(Documentazione)

La durata della missione ai fini dell'attribuzione della indennità di cui al precedente art. 8, va documentata dalla Amministrazione con riferimento alle ore di partenza e di arrivo, ivi comprendendo anche il tempo occorrente per il raggiungimento del mezzo di trasporto e per il viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio, di cui all'art. 9, va documentato con la presentazione degli originali dei biglietti di viaggio.

Art. 11 ***(Indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio)***

Agli Amministratori, potrà essere consentito - per comprovati motivi di urgenza e di risparmio, sempre che non sia possibile utilizzare l'automezzo del Comune per le missioni fuori dall'ambito territoriale - l'uso del proprio automezzo ai sensi dell'art. 15 della legge n° 836/1973 e con l'esonero del Comune da ogni responsabilità.

Il rimborso di tale indennità è pari al costo di 1/5 della benzina super.

Sono rimborsate altresì le spese autostradali.

Art. 12 ***(Documentazione)***

Ai fini del rimborso di cui al primo comma dell'art. 11, l'Amministratore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione contenente i seguenti dati:

- a) data e causale spostamento;
- b) numero km. percorsi;
- c) tipo e cilindrata autovettura di proprietà.

Ai fini del rimborso di cui al III° comma art 11 dovranno essere presentate le ricevute dei pedaggi autostradali.

Art. 13 ***(Spese effettivamente sostenute - opzione)***

In luogo del diritto alle indennità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché del diritto ai rimborsi di cui agli artt. 10 e 12 agli Amministratori potrà essere consentita con il provvedimento di autorizzazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri di cui al successivo art. 14.

Art. 14
(Rimborso spese effettivamente sostenute)

E' ammesso, oltre al rimborso delle spese per il pernottamento in albergo, il rimborso delle eventuali spese per vitto.

E' ammesso altresì il rimborso delle spese per i trasferimenti in taxi, e delle spese strettamente necessarie al buon espletamento della missione.

Art. 15
(Anticipazione e rendicontazione)

Agli Amministratori contemplati negli articoli precedenti è corrisposto, sempre che la missione sia di durata non inferiore a 24 ore, l'anticipazione da parte dell'Economo comunale di apposita somma il cui importo varia a seconda che la missione avvenga entro l'ambito Regionale o all'infuori di esso.

In nessun caso l'anticipazione di fondi può essere superiore al 75% della spesa all'uopo impegnata con formale deliberazione autorizzativa alla missione.

La liquidazione delle spese per le missioni avverrà al netto delle anticipazioni effettuate dall'Economo.

La rendicontazione delle spese anticipate avverrà secondo quanto prescritto dal Regolamento di economato, previo riscontro di regolarità dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 16
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio a quant'altro espressamente disciplinato dalle leggi che regolano la materia.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è messa in pubblicazione nell'Albo Pretorio il **12 LUGLIO 1987** giorno festivo/di mercato, ovvero il e per giorni consecutivi e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

SPAZIO PER GLI ESTREMI DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA

Prot. N. _____

La Sezione Provinciale Decentrata di Controllo nella seduta del _____ ha pronunciato dichiarazione di presunta d'atto per mancanza di vizi.

Per copia conforme.

Foggia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
